

## **Sistema IT Wallet – La patente di guida mobile** **Tra “innovazione” e tradizione!**

a cura di Gianluca Fazzolari\*

*Di per sé non è che il documento digitale rappresenti una grande novità. Si pensi, ad esempio, alla dematerializzazione della documentazione assicurativa o del certificato di proprietà, quest'ultimo definitivamente mandato in soffitta dal DU. Ora sembra proprio che i tempi siano maturi per l'introduzione della patente di guida mobile, un documento digitalizzato che ricalca esattamente i contenuti di quello tradizionale in formato card. In attesa di effettuare i primi controlli, vediamo un po' più da vicino di cosa si tratta e quali sono le principali peculiarità di questa innovazione giuridico / tecnologica che senz'altro cambierà le abitudini di controllori e controllati!*

L'art. 20, comma 1, lett. e) del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” (GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024) vigente a decorrere dal 2 marzo 2024, apporta importanti modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In particolare la novella introduce nel D.Lgs. 82/2005 (CAD) l'articolo 64-quater che, così per come si ricava dal contenuto del comma 1, con la finalità di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati istituisce il “**Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)**”.

### **Sistema IT-Wallet**

In pratica il **Sistema IT-Wallet** è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Significativo il contenuto del comma 7 dell'articolo in commento nella misura in cui, nell'attesa della piena funzionalità del “Sistema IT Wallet” sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD, le versioni digitali della:

- Tessera sanitaria - Tessera Europea di Assicurazione di Malattia (TS/TEAM);
- Patente di guida mobile;
- Carta europea della disabilità.



TS/TEAM



Patente di guida



Carta europea della disabilità

I dati e i documenti necessari all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la generazione delle versioni digitali della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui al citato articolo art.50-ter, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).


Salvo gli utilizzi previsti dalla TS/TEAM in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto fisico plastificato.

### La patente di guida mobile

Per quanto di specifico interesse, relativamente alle questioni legate all'ambito del controllo documentale stradale e dell'identificazione delle persone, significativa rilevanza assume nell'ordinamento nazionale l'introduzione della **patente di guida mobile**, di cui al momento di andare in stampa - per ovvie ragioni di riservatezza - non è possibile dare alcuna anticipazione rispetto all'aspetto grafico. Ciò che è possibile rivelare è che si tratterà della versione digitale (o dematerializzata) della **patente di guida fisica** di cui è titolare un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis (*requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali*) C.d.S.



patente di guida MC 720 P (recto)



patente di guida MC 720 P (verso)

In virtù del fatto che la patente mobile "replica" i contenuti del documento fisico del titolare, all'articolo 64-quater, comma 7 sesto periodo, del D.L. 19/2024, **il legislatore la definisce "equipollente a documento di identità dello stesso"**, condizione non da poco e che schiude le porte ad un nuovo concetto di documento digitale, o se preferite dematerializzato, attraverso il quale procedere all'identificazione dell'esibitore.

La verifica dell'esistenza, della validità e del diritto alla guida da parte del titolare della patente mobile avviene tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, C.d.S.

**ASAPS – © Tutti i diritti sono riservati, divieto di riproduzione anche se parziale, senza autorizzazione**



Ai fini della circolazione sul territorio nazionale, così per come si ricava dalla lettura dell'ottavo periodo del settimo comma dell'articolo 64-quater, **la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), C.d.S.**, sicché all'atto del controllo l'esibizione del documento dematerializzato, in luogo di quello in formato tradizionale, non comporterà l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa e/o l'intimazione ad esibire presso un ufficio o comando di polizia.

Riguardo ai contenuti, che si trovano nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, la patente mobile, come già detto, replicherà in tutto e per tutto il documento fisico, e nulla cambierà rispetto all'arco temporale di validità, agli eventuali provvedimenti adottati dall'autorità preposta, ai codici unionali armonizzati per motivi medici, alle limitazioni dell'uso ed alle questioni amministrative.

Attenzione però! Dal contenuto letterale della norma così per come licenziata, per il momento, o meglio, fin quando non entrerà in vigore la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio di revisione delle norme dell'Unione in materia di patenti di guida (4<sup>a</sup> direttiva) che estenderà a tutti gli Stati membri l'emissione di patenti dematerializzate e la relativa rete di controllo, è possibile presumere che la patente di guida mobile italiana non potrà esser ritenuta valida per la conduzione di veicoli sulle strade dell'UE a 27 e men che meno sulla viabilità dei Paesi extra UE/SEE, posto che allo stato attuale nessun trattato internazionale ne prevede l'emissione, né allo stato dell'arte sembra essere allo studio un emendamento in tal senso.

In attesa della conversione in legge, queste le prime riflessioni a caldo su un provvedimento di così ampia portata che inciderà non poco sulle "abitudini" dei controllati e dei controllori!

**\*Sostituto Commissario della Polizia di Stato  
Specializzato in controllo documentale, tecniche d'indagine  
e servizi di polizia stradale**

Principali riferimenti normativi	Bibliografia
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ D. L. 19/2024</li><li>▪ D. Lgs. 82/2005</li></ul>	<p>G. Fazzolari - "Patente di guida - Codici armonizzati unionali 68. 69." il Centauro n. 263/2024</p> <p>G. Fazzolari - "Principato del Liechtenstein – Patente elettronica digitale, quando il futuro è già tra noi" il Centauro n. 262/2024</p> <p>G. Fazzolari - "Circolazione stradale internazionale. Permesso internazionale "dematerializzato" - Conformità o falsità?" il Centauro n. 260/2024</p> <p><b>Immagini tratte da</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ fonti ufficiali</li><li>▪ web</li></ul>

*Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato di appartenenza.*

*© Copyright - Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta di ASAPS e dell'autore.*

**ASAPS – © Tutti i diritti sono riservati, divieto di riproduzione anche se parziale, senza autorizzazione**

